

EMERGENZA COVID-19

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DELLO SMART WORKING

Art. 1 - Aspetti Generali

E.BI.PRO. in considerazione dell'emergenza Coronavirus riconosce un contributo agli iscritti per l'attivazione dello Smart Working come disciplinato dai dpcm 1° marzo 2020 e ss.

Art. 2 - Intervento di E.BI.PRO.

E.BI.PRO. interviene con un rimborso massimo di 500 euro (iva esclusa) in favore del datore di lavoro per le spese sostenute per l'acquisto delle strumentazioni necessarie all'avvio dello Smart Working effettuate a partire dal 1° marzo 2020. Le prestazioni vengono erogate a favore dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità di settore (CADIPROF / E.BI.PRO.) e con un'anzianità contributiva di almeno 6 mesi continuativi al momento dell'acquisto.

L'importo è da intendersi per dipendente. Ciascun datore di lavoro può richiedere al massimo 5 contributi.

È requisito fondamentale che il lavoratore per cui si richiede l'attivazione dello Smart Working risulti regolarmente iscritto alla bilateralità al momento della richiesta.

La regolarità contributiva è condizione essenziale per l'erogazione del contributo.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

La domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., via e-mail all'indirizzo telelavoro@ebipro.it entro 60 giorni dall'acquisto dei materiali.

Alla domanda devono essere allegati:

- ✓ Modulo di richiesta scaricabile in calce al regolamento, debitamente compilato e sottoscritto dal datore di lavoro iscritto;
- ✓ Fatture d'acquisto (indicanti in modo univoco il bene acquistato);
- ✓ Ricevuta comunicazione semplificata Accordo di Smart Working scaricata dal sito Cliclavoro

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10 giorni dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

E.BI.PRO., previa verifica della regolarità contributiva dello studio/azienda richiedente, provvederà all'erogazione del contributo entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

Art. 4 - Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi/aziende in regola con i contributi alla bilateralità di settore (CADIPROF. ed E.BI.PRO.). In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e l'iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

Art. 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 14 Marzo 2020

